



Ufficio stampa

Rassegna stampa

martedì 18 giugno 2013

Il Sole 24 Ore

Per l'Imu chance di ravvedimento
18/06/13 *Pubblica amministrazione* 3

Comuni, pronti i modelli dei rimborsi
18/06/13 *Pubblica amministrazione* 4

Italia Oggi

P.a., due date per le scadenze
18/06/13 *Pubblica amministrazione* 5

VERSAMENTI OMESSI. Così il perdono

Per l'Imu chance di ravvedimento

**Salvina Morina
Tonino Morina**

■ In pista un doppio ravvedimento, quello sprint e quello lungo, per i contribuenti Imu, in scadenza lunedì 1° luglio 2013. I contribuenti titolari di immobili, se hanno omissso di pagare la prima rata Imu del 2013, scaduta ieri, possono fruire del ravvedimento sprint entro 14 giorni dalla scadenza, cioè entro il 1° luglio 2013. Con il ravvedimento "sprint", la misura del 30%, che si riduce normalmente al 3% in caso di ravvedimento "breve o mensile" entro trenta giorni, è ulteriormente ridotta a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Il quindicesimo del 3% è uguale allo 0,2% giornaliero, che fa il 2,8% per ritardi fino al 1°

luglio 2013. Nel calcolo delle somme da pagare, oltre alle sanzioni, occorre anche considerare gli interessi dovuti nella misura del 2,5% annuo. In caso di pagamento delle sole imposte, entro i 14 giorni successivi alla scadenza, il ravvedimento "sprint" può essere fatto entro il termine di 30 giorni dalla scadenza originaria del versamento, cioè entro il 17 luglio 2013.

La scadenza del 1° luglio ri-

IL «PERDONO»

Per chi paga entro il 1° luglio una sanzione dello 0,2% giornaliero - Possibile rimediare al mancato acconto 2012 con il 3,75%

guarda anche i contribuenti che hanno omissso o versato in ritardo l'imposta municipale sugli immobili relativa al 2012 e che intendono avvalersi del ravvedimento lungo. Per sanare le violazioni Imu del 2012, i contribuenti possono avvalersi del ravvedimento spontaneo, beneficiando:

- della riduzione della sanzione ad un ottavo del minimo, cioè al 3,75%, se la regolarizzazione del pagamento avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione delle variazioni relativa all'anno 2012, e cioè entro il 30 giugno 2013, che slitta a lunedì 1° luglio;

- della riduzione della sanzione a un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della

presentazione della dichiarazione (51 euro), se questa è presentata con ritardo non superiore a 90 giorni e cioè entro il 29 settembre 2013 (90 giorni dal 1° luglio), che slitta a lunedì 30 settembre; in questo caso, la sanzione è di 5 euro, pari al 10% della sanzione minima prevista di 51 euro, con troncamento dei decimali.

Per fruire del ravvedimento "lungo", nel calcolo delle somme da pagare, oltre all'Imu dovuta e alle sanzioni, si devono considerare gli interessi del 2,5% annuo. In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta in ragione della quota spettante al Comune e allo Stato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Enti locali. Anticipazioni sopra la soglia

Comuni, pronti i modelli dei rimborsi

Michelangelo Nigro

È stato pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 137 del 13 giugno il decreto dell'Interno che fissa i termini per ottenere il rimborso degli oneri per le maggiori anticipazioni di cassa richieste dai Comuni a seguito della **sospensione dell'Imu** con il Dl 54/2013 e il modello da presentare entro il 15 ottobre 2013.

Laddove il costo delle maggiori anticipazioni risultasse superiore agli stanziamenti di 18,2 milioni disposti con il Dl 54, le risorse saranno assegnate in proporzione. Ne consegue che la sospensione dell'Imu potrebbe non essere a costo zero per i Comuni. Il decreto approva il modello da utilizzare, in formato telematico, «per la comunicazione

degli oneri per interessi sostenuti dai Comuni dal 16 giugno al 16 settembre per l'attivazione delle maggiori anticipazioni». Si parla di maggiori anticipazioni, senza specificare se il rimborso prescinde dai 5/12 o se scatta solo dopo il superamento di tale limite. Se così fosse, gli enti virtuosi sarebbero i primi a essere penalizzati. Il modello da compilare sarà reso disponibile dal 20 settembre al 15 ottobre sul sito dell'Interno. Non è ammessa integrazione rispetto alla modulistica predisposta. In caso di errori, gli enti potranno rettificare la precedente comunicazione, ma sempre entro il 15 ottobre. Il decreto non scioglie il dubbio principale sul "quando" scatta il rimborso. Con quattro principali ipotesi: ※ per

l'ente che non è in anticipazione e la sospensione dell'Imu non genera problemi di liquidità, il decreto non si applica; ※ l'ente che per effetto della sospensione è costretto a usare le anticipazioni di tesoreria per l'intero importo assegnato con il Dl 54, o per un importo parziale, avrà diritto al rimborso in base ai giorni effettivi di utilizzo tra il 16 giugno e il 16 settembre; ※ per l'ente che è già in anticipazione, ma l'effetto della sospensione dell'Imu non fa superare i limiti dei 5/12, il valore del rimborso sarà calcolato avendo come base l'importo assegnato con il Dl 54; ※ l'ente che per effetto della sospensione supera i 5/12, avrà diritto al rimborso sulla somma eccedente 5/12.

L'unica ipotesi plausibile è

quella in base alla quale il rimborso è calcolato sulle effettive anticipazioni di tesoreria, a prescindere dai 5/12 e nei limiti massimi dell'importo stabilito con il Dl 54, magari partendo dalla situazione di cassa effettiva al 14 giugno. Per l'ente sarebbe opportuno dotarsi di una certificazione del Tesoriere che applicando il tasso di interesse in vigore alla data di pubblicazione del Dl 54 (21 maggio), provvede alla quantificazione degli interessi. Contabilmente andrebbe istituito un capitolo ad hoc in entrata, tra i trasferimenti dello Stato, e in uscita, tra gli oneri straordinari della gestione corrente; ciò per non incidere sui fondamentali parametri gestionali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DECRETO FARE/ Il dl sarà licenziato domani. Indennizzi da ritardo solo per le imprese

P.a., due date per le scadenze

Nuovi adempimenti in vigore dal 1° luglio o dal 1° gennaio

DI FRANCESCO CERISANO

Due sole scadenze per l'efficacia degli adempimenti amministrativi, due sole date da tenere in mente per trasmettere alla p.a. documenti e informazioni. Il 1° luglio e il 1° gennaio saranno le due finestre per far scattare obblighi di «raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti» nei confronti degli enti pubblici. Sulla falsariga di quanto accade già in molti paesi europei (Regno Unito, Francia e Olanda) anche in Italia il groviglio burocratico che attanaglia la vita di tutti i giorni e l'economia potrà semplificarsi nei confronti di cittadini e imprese. Lo prevede il decreto con le misure urgenti del governo Letta in materia di crescita (cosiddetto «decreto Fare») che sarà definitivamente licenziato domani dal consiglio dei ministri (assieme al ddl semplificazioni, si veda altro articolo a pag. 29). La data unica di efficacia degli obblighi rappresenta un pallino del ministro della funzione pubblica, **Gianpiero D'Alia**, che non a caso nel suo discorso programmatico alle camere l'aveva indicata tra le priorità con l'obiettivo di decongestionare l'agenda burocratica delle piccole e medie imprese. Il provvedimento impone anche ai responsabili trasparenza dei singoli enti (previsti dal recente dlgs n.33/2013) di pubblicare sul sito istituzionale delle amministrazioni uno scendenzario con le date di efficacia degli adempimenti. Il tutto dovrà essere comunicato al dipartimento della Funzione pubblica affinché palazzo Vidoni riassume le scadenze in un'apposita sezione del sito ministeriale. L'inosservanza delle norme di semplificazione sarà imputata al dirigente e potrà costituire causa di responsabilità per danno all'immagine, oltre a essere valutata ai fini della retribuzione di risultato.

Indennizzo per danno da ritardo. Saranno le imprese i primi soggetti beneficiari dell'obbligo di indennizzo per il ritardo nella conclusione dei procedimenti amministrativi. Scaduto il termine per l'adozione del provvedimento, più l'extra time a disposizione del funzionario che esercita il potere sostitutivo, la p.a. pagherà

La mappa delle semplificazioni	
Data unica di efficacia degli obblighi	Due sole scadenze per l'efficacia degli adempimenti amministrativi. Il 1° luglio e il 1° gennaio saranno le due finestre per far scattare obblighi di «raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti» nei confronti degli enti pubblici.
Indennizzo per danno da ritardo	Saranno le imprese i primi soggetti beneficiari dell'obbligo di indennizzo per il ritardo nella conclusione dei procedimenti amministrativi. Scaduto il termine per l'adozione del provvedimento, più l'extra time a disposizione del funzionario che esercita il potere sostitutivo, la p.a. pagherà 50 euro di indennizzo per ogni giorno di ritardo fino a un massimo di 2.000. L'obbligo di indennizzo per il momento scatterà solo in via sperimentale e si applicherà da subito per i procedimenti avviati da imprenditori e che riguardano l'esercizio dell'attività di impresa. Entro un anno, il governo con dpr fisserà il termine a decorrere dal quale la misura inizierà a essere applicata, anche gradualmente, ai procedimenti che coinvolgono i non imprenditori e dunque tutti i cittadini. In caso di mancato pagamento dell'indennizzo, gli interessati potranno ricorrere al Tar che deciderà non solo sul merito del procedimento, ma anche sull'indennizzo.
Agenda digitale italiana	Il «decreto Fare» rende più snella, rispetto alla governance disegnata dal primo decreto sviluppo del governo Monti (dl n. 5/2012), l'Agenda digitale italiana, sottoposta alla vigilanza unica di palazzo Chigi. Viene istituita una cabina di regia, presieduta dal capo del governo, che dovrà relazionare al parlamento sullo stato dell'arte normativo, sui programmi avviati, sul loro stato di avanzamento, nonché sulle risorse disponibili. La cabina di regia si avvale di un Tavolo permanente, composto da esperti e rappresentanti delle imprese e delle università, presieduto da Francesco Caio, nominato dal governo commissario per l'attuazione dell'Agenda digitale («mister Agenda digitale»).
Riscossione locale	Il decreto, a una settimana di distanza dall'entrata in vigore della proroga al 31 dicembre 2013 dell'uscita di scena di Equitalia dalla riscossione locale, corregge il tiro rispetto al decreto sui debiti della p.a. (dl 35/2013 convertito nella legge n. 64), che per un errore materiale di scrittura della norma sembrava limitare lo slittamento alla riscossione dei soli tributi, dimenticando le multe e le altre entrate extratributarie. Allo stesso tempo (si veda <i>ItaliaOggi</i> del 15/6/2013) il pacchetto semplificazioni, lascia intravedere cosa abbia in mente il legislatore per il dopo Equitalia. E cioè ancora un coinvolgimento dell'agente unico di riscossione che, attraverso le proprie partecipate locali, dovrà svolgere attività di supporto a un non meglio specificato «consorzio».

50 euro di indennizzo per ogni giorno di ritardo fino a un massimo di 2.000. L'importo nell'ultima versione del decreto è stato dimezzato, rispetto ad alcune bozze circolate in precedenza, in modo da alleggerire il peso potenziale sulle casse dello stato. L'obbligo di indennizzo per il momento scatterà solo in via sperimentale e si applicherà da subito per i procedimenti avviati da imprenditori e che riguardano l'esercizio dell'attività di impresa. Entro un anno, il governo con dpr fisserà il termine a decorrere dal quale la misura inizierà a essere applicata, anche gradualmente, ai

procedimenti che coinvolgono i non imprenditori e dunque tutti i cittadini. «Siamo consapevoli che una norma del genere rischia di diventare molto onerosa per l'amministrazione pubblica», ha commentato D'Alia, «e per questo per il momento parte in via sperimentale per un anno e solo per le imprese». «Il rimborso è a carico dell'amministrazione che poi si può rivalere sul singolo dipendente», spiega. «Ogni iter è tracciato, siamo in grado di capire perché una pratica si ferma. Non sarà più possibile che pratiche e richieste di autorizzazioni si perdano in

qualche cassetto o sotto pile di carta. Chiamiamo in causa la responsabilità dei dipendenti pubblici». In caso di mancato pagamento dell'indennizzo, gli interessati potranno ricorrere al Tar che deciderà non solo sul merito del procedimento, ma anche sull'indennizzo (si veda *ItaliaOggi* del 15 giugno 2013). In caso di accoglimento della domanda, gli atti dovranno essere trasmessi alla procura della Corte dei conti perché avvii il procedimento di responsabilità nei confronti dei dipendenti pubblici. Nelle comunicazioni di avvio del procedimento, il diritto all'in-

dennizzo dovrà essere espressamente menzionato e portato a conoscenza degli utenti assieme a modalità e termini per conseguirlo. Dovrà inoltre essere espressamente indicato il soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo.

Agenda digitale italiana.

Il «decreto Fare» rende più snella, rispetto alla governance disegnata dal primo decreto sviluppo del governo Monti (dl n. 5/2012), l'Agenda digitale italiana, sottoposta alla vigilanza unica di palazzo Chigi. Viene istituita una cabina di regia, presieduta dal capo del governo, che dovrà relazionare al parlamento sullo stato dell'arte normativo, sui programmi avviati, sul loro stato di avanzamento, nonché sulle risorse disponibili. La cabina di regia si avvale di un Tavolo permanente, composto da esperti e rappresentanti delle imprese e delle università, presieduto da **Francesco Caio**, nominato dal governo commissario per l'attuazione dell'Agenda digitale («mister Agenda digitale»). Dovrà sovrintendere a tutta una serie di misure per abbattere il digital divide, tra cui il fascicolo sanitario elettronico e il domicilio digitale. Il decreto legge che ha ricevuto sabato l'ok di palazzo Chigi, prevede infatti che all'atto della richiesta della carta di identità elettronica, il cittadino possa domandare l'attivazione di una casella di posta elettronica certificata che diventerà il suo domicilio digitale. Il Fascicolo sanitario elettronico, che consentirà a tutti i pazienti di conservare e visualizzare in ogni momento accertamenti diagnostici ed esami, slitta invece al 2014. Le regioni avranno tempo fino alla fine dell'anno prossimo per istituirlo, ma entro il 31 dicembre 2013, dovranno già presentare un piano all'Agenda per l'Italia digitale. Sarà questa a curare la progettazione e la realizzazione del Fascicolo sulla base delle esigenze dei governatori.



La bozza del decreto con le misure in materia di crescita sul sito www.italiaoggi.it/ documenti